REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 7 novembre 1972

che stabilisce disposizioni particolari applicabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(72/379/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento finanziario, del 30 luglio 1968, relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (2) non tiene conto delle particolarità delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 1971 ; che occorre pertanto adottare le disposizioni finanziarie corrispondenti a tali particolarità, in attesa dell'adozione del regolamento finanziario unificato attualmente allo studio ;

considerando che per il finanziamento delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 1971, il regolamento (CEE) n. 729/70 ha previsto il versamento di anticipi di detto Fondo agli Stati membri per i loro servizi e organismi pagatori ; che occorre che l'ammontare degli anticipi decisi dalla Commissione resti entro i limiti dell'importo totale degli stanziamenti iscritti a bilancio per la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e formi oggetto d'impegni provvisionali globali ;

considerando che, salvo la liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70, è necessario che le spese effettuate dai servizi ed organismi in applicazione dell'articolo 4 del predetto regolamento formino oggetto di un impegno secondo la nomenclatura di bilancio nonché di un'imputazione in pagamento a carico dell'esercizio nel corso del quale le spese sono state effettuate da tali servizi ed organismi ;

considerando che soltanto la liquidazione dei conti equivale per la Commissione a riconoscimento delle spese dichiarate dagli Stati membri in base alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, e che le eventuali rettifiche a cui dà luogo devono essere contabilizzate a carico dell'esercizio durante il quale avviene la liquidazione ;

considerando che, nell'ambito dell'allargamento, è opportuno adottare, a titolo eccezionale, una disposizione particolare per il passaggio dell'esercizio 1972 all'esercizio successivo ; che tale disposizione non può essere considerata come una deroga agli articoli 2 e da 127 a 132 dell'atto di adesione né al principio della gestione stabilito nel presente regolamento ;

considerando che le spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in particolare per gli ultimi due mesi dell'esercizio, sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione a date che non permettono di effettuare entro il 31 dicembre le operazioni di bilancio, in particolare l'impegno e l'imputazione in pagamento ; che occorre quindi prevedere una data entro la quale tali operazioni devono essere effettuate nonché una procedura particolare per gli storni di stanziamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70, a partire dal 1° gennaio 1971.

Articolo 2

Per gli stanziamenti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia si effettuano impegni provvisionali globali pari agli anticipi da versare agli Stati membri.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 199 del 10. 8. 1968, pag. 1.

Sono impegni provvisionali globali le decisioni della Commissione che fissano l'importo di detti anticipi conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70. Per detti impegni il visto del controllore finanziario ha l'unica funzione di accertare che essi corrispondano agli anticipi decisi dalla Commissione previa consultazione del comitato del Fondo, e restino entro i limiti dell'importo totale degli stanziamenti iscritti nella sezione garanzia del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 3

Previo esame dei documenti trasmessi dagli Stati membri conformemente alle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, dopo l'apposizione del visto del controllore finanziario, le spese effettuate dai servizi e organismi in applicazione dell'articolo 4 di detto regolamento formano oggetto di un impegno per capitolo, articolo e voce e di un'imputazione in pagamento.

L'impegno viene effettuato entro due mesi dalla ricezione dei documenti trasmessi dagli Stati membri. L'imputazione in pagamento viene effettuata in linea di massima entro lo stesso termine.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 4

Le spese sono imputate ai conti di un esercizio in base ai pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dai servizi e organismi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 quando l'impegno e l'ordinazione ad esse relativi sono pervenuti al contabile entro il 31 marzo seguente.

Articolo 5

Le eventuali differenze tra le spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione dell'articolo 4 e quelle riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono imputate ai conti dell'esercizio durante il quale detta liquidazione ha luogo.

Articolo 6

Gli stanziamenti impegnati globalmente conformemente all'articolo 2 e che non hanno formato oggetto d'impegni secondo la nomenclatura di bilancio conformemente all'articolo 3 sono assimilati, per quanto riguarda le disposizioni relative ai riporti, agli stanziamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento finanziario del 30 luglio 1968, qualora l'imputazione in pagamento di cui all'articolo 3 non abbia potuto essere effettuata entro il 31 marzo.

Articolo 7

A titolo eccezionale, i pagamenti effettuati fino al 31 gennaio 1973 dagli organismi e dai servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, sono imputati ai conti dell'esercizio 1972.

Articolo 8

1. Gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo di spesa non possono essere destinati ad altri capitoli.

Tuttavia, al più tardi un mese prima del 31 marzo, la Commissione può proporre al Consiglio storni di stanziamenti da capitolo a capitolo.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro tre settimane. Se non ha deliberato alla scadenza di questo termine, gli storni di stanziamenti si presumono approvati.

2. All'interno di ciascun capitolo, gli storni da articolo ad articolo sono effettuati con decisione della Commissione, adottata entro il 31 marzo secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1972

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP